

Prot. 3250/2020 U.
Prot. 222/2020/NT.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE

PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE PENALI DA
REMOTO ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n.137.

Stipulato tra
Tribunale di Perugia
Procura della Repubblica di Perugia
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
Camera penale

Casa Circondariale di Perugia
Questura di Perugia
Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

Visto il DL 28 ottobre 2020 n 137 recante "ULTERIORI MISURE URGENTI IN
MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E
ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19"

Rilevato

Che il D L indicato, al pari di quelli che lo hanno preceduto (e, in particolare, il d.l. 17
marzo 2020 n. 18 poi convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020 n. 27 e il d.l. 19
maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020 n. 77) è stato
adottato nella prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia da COVID 19

lan *SK*

soprattutto attraverso misure di distanziamento fisico e di cautela sanitaria, allo stesso tempo assicurando, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

che, in tale quadro d'intenti, l'art. 23 del predetto D.L., al 4° comma, prevede, tra l'altro, che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

Che l'articolo indicato, al 5° comma prevede, tra l'altro, che: "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori o dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è previsto la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di visitarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali".

Visto il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi automatizzati n. 3413 del 10 marzo 2020 dove sono indicati per i collegamenti da remoto i programmi "Skype for business" e "Teams";

Viste le linee guida approvate dal CSM in data 04 novembre 2020 nell'ambito delle quali si raccomanda, tra l'altro, "ai dirigenti di assumere i provvedimenti organizzativi di carattere generale adottati in relazione all'emergenza sanitaria in atto per iscritto ed attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere - con modalità anche informali, compatibili con il rispetto delle misure igienico-sanitarie prescritte nonché con le sussistenti ragioni di urgenza - in funzione consultiva i componenti dell'ufficio, l'avvocatura ed il personale amministrativo, in armonia con i principi consolidati che governano a livello ordinamentale l'organizzazione degli uffici";

lan

SE


rilevato che dalla lettura coordinata dei diversi commi dell'indicato art. 23 appare che le udienze che potranno essere celebrate con il collegamento da remoto sono in via principale quelle camerale (tra le quali convalide di arresti e fermi e interrogatori di garanzia); che in ogni caso il collegamento da remoto va utilizzato, ove possibile, per la partecipazione all'udienza di persone detenute o internate; che è necessario il consenso delle parti per le udienze preliminari e quelle dibattimentali e che il collegamento da remoto non potrà comunque essere utilizzato per l'audizione di testimoni, l'esame delle parti, di consulenti o periti ovvero per le discussioni dei giudizi abbreviati e dibattimentali;

Rilevato che nel corso della riunione effettuata (in parte con collegamento da remoto via Teams) con il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP - GUP, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Presidente della Camera penale è emersa la possibilità che, per il dibattimento, il difensore, tra le altre ipotesi, potrà essere collegato da remoto per le udienze di patteggiamento, per le udienze di mero rinvio per esigenze di programmazione (anche in relazione alla più volte ribadita necessità di evitare l'eccessiva concentrazione di processi in una stessa udienza per rispettare le cautele sanitarie) che il collegamento da remoto potrà essere utilizzato per le udienze di convalida degli arresti e dei fermi (limitatamente alla fase della convalida), nonché per le udienze camerale di patteggiamento e quelle destinate agli incidenti di esecuzione, oltre a quelle che prevedono la partecipazione di persona detenuta o in stato di custodia cautelare; che, per l'Ufficio GIP - GUP, sono state individuate, tra le altre, le udienze di convalida degli arresti e dei fermi, le udienze di patteggiamento, le udienze camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione, le udienze di trattazione degli incidenti di esecuzione; che, per il Tribunale del riesame, il collegamento da remoto riguarda certamente la partecipazione all'udienza della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere ovvero sottoposta a misura cautelare diversa e va considerato che si tratta, in tutti i casi, di udienze camerale;

rilevato che, pur disponendo il Tribunale di un'aula per la videoconferenza (Aula Affreschi dell'edificio della Corte d'appello), questa è ordinariamente impegnata per la trattazione dei processi dibattimentali (nella scarsa disponibilità di aule adeguate nell'edificio ex Enel sede della sezione penale) ovvero per richieste anche di altri tribunali di audizione di collaboratori di giustizia (non essendo più utilizzabile, per scarsità di spazio, l'aula destinata alla videoconferenza nel carcere di Capanne);

considerato che, già nella fase del confinamento e di rinvio d'ufficio delle udienze con sospensione dei termini di prescrizione è stato sperimentato il sistema Microsoft Teams sia per la trattazione delle udienze (limitatamente al rinvio dei procedimenti ad altra data con la presenza, da remoto, di un unico difensore d'ufficio) sia per le convalide di arresti e fermi dinanzi al GIP e dinanzi al giudice del dibattimento (cfr. protocollo 19 marzo 2020), sia per la partecipazione dei detenuti o internati alle udienze del tribunale del riesame;

Si dispone concordemente quanto segue



Articolo 1

Fino alla data di operatività del citato art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 le udienze di convalida degli arresti o dei fermi dinanzi al GIP e le udienze di convalida dell'arresto e/o del fermo dinanzi al giudice del dibattimento potranno svolgersi secondo la previsione di cui all'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, utilizzando gli strumenti di collegamento da remoto già attualmente a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, vale a dire tramite il software informatico attualmente a disposizione dell'Amministrazione della Giustizia Microsoft Teams.

Potranno inoltre essere svolte tramite collegamento da remoto le altre udienze relative alla celebrazione dei procedimenti penali indicate nell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 nonché gli interrogatori di garanzia dinanzi al GIP.

Il sistema Microsoft Teams costituisce una piattaforma fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia e accessibile da utenti esterni (il software è gratuito) previa autorizzazione all'ingresso nel sistema di dialogo a distanza da parte del magistrato che gestisce, di volta in volta, l'udienza (GIP, giudice monocratico del dibattimento, presidente del collegio).

Sono attualmente attivati i seguenti collegamenti: comando provinciale: Casa circondariale Perugia, Comando provinciale dei carabinieri, Questura di Perugia Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Compagnia Guardia di Finanza di Perugia.

Articolo 2

Udienze di convalida arresti o fermi dinanzi al GIP

Interrogatori di garanzia

1. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (_____@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail PEC comunicato.
La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.
La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale ed alla sua trasmissione per via telematica, nei termini di cui all'art. 390 c.p.p. alla cancelleria del GIP, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica PEC a ciò dedicati,
2. Il Pubblico Ministero, nel trasmettere la richiesta di convalida all'Ufficio GIP indicherà il luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato e, nei casi in cui quest'ultimo si trovi in uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p. indicherà qual

llh

Stm

è l'ufficio di polizia/carabinieri/finanza più vicino al predetto luogo nel quale potrà essere effettuato il videocollegamento tramite il sistema MICROSOFT TEAMS. Il P.M., nella richiesta, nell'indicare il difensore nominato comunicherà anche l'indirizzo di posta elettronica PEC dallo stesso fornito per le comunicazioni nonché il numero telefonico per eventuali comunicazioni per le vie brevi. Nella richiesta del P.M. verrà altresì indicato l'indirizzo di posta elettronica del PM e quello fornito dal difensore per il collegamento da remoto.

3. Le udienze saranno tenute in videocollegamento, mediante MICROSOFT TEAMS. L'arrestato/fermato/interrogato detenuto in carcere sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario. Nei casi di custodia dell'arrestato/fermato/interrogato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., l'ufficio GIP indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del Reparto di Polizia Giudiziaria comunicato come disponibile dal P.M. per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato/fermato/interrogato verrà, di regola, autorizzato a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto. Il difensore parteciperà all'udienza dalla stessa postazione unitamente al proprio assistito.
4. Il difensore dell'imputato, ricevuta la comunicazione dell'udienza, ove l'imputato sia detenuto in carcere, potrà scegliere se essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, presso l'aula di udienza, ovvero da remoto presso il proprio studio o altro luogo privato (assumendosi il difensore l'onere di acquisire la piattaforma informatica necessaria, attivare il collegamento e sostenerne gli eventuali costi). Il pubblico ministero, ove possibile, partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento MICROSOFT TEAMS.
5. Nel decreto di fissazione udienza, contenente il giorno e l'orario dell'udienza, il GIP indicherà anche le modalità di collegamento. Le comunicazioni al P.M. e al difensore vengono indirizzate alle PEC indicate nella richiesta di convalida. Le comunicazioni via PEC saranno seguite da una comunicazione telefonica al PM e al difensore.
6. Alla ricezione della comunicazione dell'udienza di convalida il difensore richiederà tramite PEC gli atti ritenuti necessari e la Cancelleria del GIP glieli invierà con lo stesso mezzo. Ove necessario, su motivata richiesta del difensore, gli atti potranno essere condivisi anche nel corso dell'udienza mediante MICROSOFT TEAMS.
7. Alla data convenuta con la collaborazione del cancelliere sarà avviata l'udienza telematica e saranno invitate le parti a partecipare. Il giudice darà atto che l'udienza si svolge tramite collegamento MICROSOFT TEAMS ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett f) d.l. 17 marzo 2020 n. 18. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di concordare sulle modalità di partecipazione all'udienza a distanza ritenendo salvaguardato il contraddittorio.



8. Il difensore e l'arrestato potranno sempre consultarsi riservatamente - prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza - a mezzo telefono ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p., anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario). A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea.
9. Il cancelliere darà atto a verbale, al termine dell'udienza, che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 II comma c.p.p. richiamando nuovamente il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137.
10. L'ufficio GIP prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo il verbale (anche al termine dell'udienza) per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il pubblico ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica ovvero, se ritenuto più agevole, mediante le funzionalità di MICROSOFT TEAMS. Ciò sarà possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia.
11. Saranno celebrate da remoto anche tutte udienze ex art. 294 c.p.p. In tal caso il giudice, ove l'interrogatorio di svolga al di fuori della convalida dell'arresto o del fermo, nel fissare l'udienza indicherà anche il giorno e l'ora del collegamento e il difensore comunicherà appena possibile l'indirizzo telematico con il quale il giudice opererà il collegamento. Per l'imputato in stato di custodia in carcere si applicheranno le previsioni relative tramite collegamento con l'istituto di detenzione; l'imputato sottoposto a misura diversa dalla custodia in carcere si collegherà dalla stessa postazione da cui si collegherà il difensore. Per quest'ultimo il Consiglio dell'Ordine rende disponibile, ove richiesto, anche il collegamento predisposto presso i locali del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3

Udienze di convalida dell'arresto e del fermo dinanzi al giudice del dibattimento

Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo dinanzi al Giudice del dibattimento si procederà, ove possibile, mediante MICROSOFT TEAMS.

1. I giudizi che proseguono con il patteggiamento, seguiranno le modalità telematiche della convalida. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, o altra misura, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola si recherà senza scorta.
2. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio; la partecipazione del detenuto o internato avverrà sempre via Teams.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. Il difensore indica alla polizia giudiziaria, che ne dà atto nel verbale di arresto, l'indirizzo e-mail al quale egli verrà contattato per il collegamento e quello PEC dove verranno trasmessi gli atti.
4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
5. Il difensore dell'imputato, ricevuta la comunicazione dell'udienza, potrà scegliere se essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, presso l'aula di udienza, ovvero da remoto (assumendosi il difensore l'onere di acquisire la piattaforma informatica necessaria, attivare il collegamento e sostenerne gli eventuali costi). La polizia giudiziaria, in caso di convalida dell'arresto in flagranza, indicherà nel verbale di arresto il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito al fine di metterne a conoscenza il difensore. La P.G. fornirà altresì al difensore il recapito telefonico di un familiare dell'arrestato, con il consenso di quest'ultimo.
6. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di collegamento telefonico o telematico riservato, anche alla presenza di un interprete o di altri ausiliari (ove ritenuto necessario). A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea. Analogamente vorranno fare i comandi dei carabinieri o gli uffici di polizia nel caso di collegamento con i loro uffici per gli arrestati in flagranza.
7. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero, di turno (_____@giustizia.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail PEC comunicato.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) ed alla sua trasmissione per via telematica, nel più breve tempo possibile:

- al difensore, attraverso l'indirizzo mail dallo stesso indicato;
- alla cancelleria della sezione del Tribunale, con valore ai fini di deposito, mediante trasmissione agli indirizzi di posta elettronica a ciò dedicati;
- al pubblico ministero designato per l'udienza.

In ogni caso gli atti verranno inviati al difensore non appena disponibili.

[Handwritten signatures]

8. Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto o fermo e del difensore.
- Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.
9. Il giudice stabilirà il collegamento con la collaborazione del cancelliere con i diversi soggetti partecipanti all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accettata la regolare costituzione delle parti, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137. A tal fine, per i giudizi direttissimi, la Procura comunicherà anche l'indirizzo di posta elettronica del viceprocuratore onorario che parteciperà all'udienza ovvero indicherà il nominativo del sostituto procuratore che intende presenziare all'udienza (che è ovviamente in possesso di un indirizzo di rete).
10. Nei casi nei quali potrà essere utilizzato il sistema Teams l'operatore addetto alla fonoregistrazione, previo avviso da parte della cancelleria del giudice che celebrerà l'udienza, si porrà in collegamento telematico audio video con l'aula di udienza, attiverà il sistema di registrazione previsto da Teams e, a seguito dell'udienza, effettuerà la trascrizione riascoltando la registrazione. In tutti gli altri casi l'operatore addetto alla fonoregistrazione effettuerà la fonoregistrazione nell'aula di udienza rispettando le norme di distanziamento sociale e adottando le cautele previste per la sicurezza sanitaria.
11. Nel corso dell'udienza le parti potranno produrre documenti, avanzare istanze anche mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza di cui si darà atto nel verbale di udienza.
12. Ove vi sia la necessità di un interprete (come indicato nel verbale di arresto e/o nell'atto di richiesta di convalida/atto di presentazione) quest'ultimo presenzierà accanto all'arrestato, se possibile, ovvero nell'aula di udienza ovvero ancora, ove possibile, mediante collegamento da remoto tramite MICROSOFT TEAMS.
13. Il difensore e l'imputato potranno sempre consultarsi riservatamente mediante collegamenti telefonici o telematici ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p., anche con l'ausilio di un interprete o di altro ausiliario se ritenuto necessario. A tal fine, in caso di collegamento con istituto di custodia, gli operatori di quest'ultimo vorranno mettere a disposizione della persona arrestata o detenuta la strumentazione telefonica idonea. Analogamente vorranno fare i comandi di polizia giudiziaria nel caso di collegamento con i loro uffici per gli arrestati in flagranza.
14. Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti, produrre documenti. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

lan

Sty

15. Verrà garantita la possibilità di un'interlocuzione tra le parti processuali anche ai fini dell'accesso a riti alternativi.

Verrà garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

Articolo 4

Udienze dinanzi Tribunale del Riesame

Le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame nelle quali è prevista la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ferma l'applicazione dell'art. 472 co 3 c.p.p., si svolgono anch'esse, ove possibile, secondo la previsione di cui all'art. 23 co. 4 e 5 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già attualmente a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, ovvero tramite i software informatici attualmente a disposizione dell'Amministrazione della Giustizia Skype for business ovvero Microsoft Teams.

Dopo la fissazione dell'udienza la Cancelleria del Riesame trasmetterà al difensore tramite PEC gli atti trasmessi dal P.M. o dal GIP ovvero, in caso di fascicoli voluminosi, vorrà trasferire gli atti su un DVD mettendolo a disposizione del difensore che potrà ritirarlo nell'orario preventivamente indicato presso gli uffici.

Le modalità operative dell'udienza sono le stesse già descritte all'art. 3 precisando che non sarà necessaria la presenza dell'operatore della fonoregistrazione non prevista dinanzi al Tribunale del Riesame.

Anche al di fuori della partecipazione alle udienze di persone detenute o internate, poiché le udienze dinanzi al Tribunale del Riesame non prevedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalla parte privata interessata, dal difensore e dall'ausiliario del giudice esse potranno essere svolte mediante collegamento a distanza.

Le parti riceveranno almeno sette giorni prima dell'udienza la comunicazione del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento.

Se il soggetto è libero o è sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, egli potrà partecipare all'udienza dalla medesima postazione del difensore.

Art. 5

Udienze camerali dinanzi al GIP GUP via Teams

In relazione all'ufficio GIP - GUP saranno in linea di massima celebrate con il sistema di collegamento da remoto Microsoft TEAMS, le udienze camerali in cui si trattano incidenti di esecuzione, le udienze di verifica della messa alla prova, le udienze di patteggiamento.

Nei casi prima indicati il giudice comunicherà, almeno sette giorni prima dell'udienza se questa è stata già fissata ovvero nel decreto di fissazione ove non ancora effettuata, il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

Le opposizioni all'archiviazione saranno celebrate "in presenza" salva la richiesta concorde delle parti da far pervenire al giudice almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza con indicazione degli indirizzi telematici di ciascuno dei difensori interessati.

Art. 6

Udienze dibattimentali via Teams

Le udienze dibattimentali di mero rinvio derivante da una diversa programmazione della trattazione del procedimento (anche per la necessità di ridurre il numero complessivo dei processi in una stessa udienza a causa delle cautele sanitarie) saranno celebrate, di regola, mediante collegamento da remoto, con un unico difensore d'ufficio secondo la turnazione predisposta dal Consiglio dell'ordine e anche eventualmente designato come sostituto del difensore di fiducia.

Per le udienze "filtro" (trattazione per verifica della corretta citazione delle parti apertura dibattimento e programmazione successiva) sarà in facoltà dei difensori, secondo i tempi sotto indicati, scegliere la modalità di trattazione "da remoto" che sarà preferibilmente indicata in ogni caso nel quale il difensore non intende avanzare diverse e ulteriori rispetto alle ordinarie, compresa la richiesta di audizione dei testi come da lista già depositata. In tali casi il difensore, preferibilmente, designerà quale sostituto il difensore d'ufficio già previsto nella turnazione del Consiglio dell'Ordine e che partecipa all'udienza per la trattazione dei rinvii sopra indicati.

A tal fine il giudice ovvero il presidente del collegio, almeno sette giorni prima dell'udienza, comunicherà, nella programmazione, i processi che prevedono il semplice rinvio e che saranno trattati con la piattaforma Microsoft Teams e i processi che prevedono l'udienza "filtro" nonché gli incidenti di esecuzione che saranno trattati in presenza salva la richiesta degli avvocati della trattazione da remoto. Nella programmazione i giudici ovvero il presidente del collegio indicherà, per i processi che verranno rinviati, la data della successiva udienza. La programmazione sarà pubblicata sul sito del Tribunale e sarà comunicata al Consiglio dell'Ordine che provvederà, a propria volta, a pubblicarla sul sito. I difensori che non riterranno di aderire alla modalità prescelta per i rinvii e quelli che intenderanno richiedere la trattazione da remoto per i "filtri", per gli incidenti di esecuzione e le verifiche della messa alla prova comunicheranno via PEC (all'indirizzo indicato nella programmazione) almeno tre giorni prima dell'udienza le loro richieste. In assenza di specifiche richieste i rinvii si svolgeranno da remoto e i processi trattati solo per il "filtro", gli incidenti di esecuzione e le verifiche della messa alla prova in presenza.

In ogni caso il difensore che riterrà di aderire alla trattazione via Teams comunicherà il proprio indirizzo di posta elettronica con il quale avviare il collegamento.

Nei casi nei quali i difensori intendano presentare richiesta di patteggiamento sono invitati a predisporre l'istanza scritta prima dell'udienza sottoponendola già al parere del pubblico ministero e consentendo, previa apposita richiesta, la trattazione del processo via Teams. Per la partecipazione all'udienza delegheranno ai sensi dell'art. 102 c.p.p., ove possibile, il difensore d'ufficio di turno che si collegherà da remoto.

ldh

Art. 7

Contraddittorio

In tutti i casi indicati negli articoli che precedono l'udienza avverrà con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Articolo 8

Pagamento dei diritti

1. La Cancelleria individuerà le modalità operative più adeguate, anche successive alla comunicazione degli atti, per il pagamento dei diritti di copia; ciò potrà avvenire anche tramite recupero successivo di quanto dovuto.

ART. 9

Deposito atti urgenti

2. Oltre alle previsioni prima indicate circa le modalità di trasmissione degli atti tra Procura e Tribunale in relazione alle convalide, il giudice, in caso di provvedimenti urgenti (tra cui: decisione su istanze in materia di libertà personale) potrà adottare e sottoscrivere il provvedimento secondo le forme ordinarie e con sottoscrizione autografa trasmettendo alla cancelleria una copia dell'atto in formato .pdf o .jpg munita della sottoscrizione del magistrato ovvero una copia per immagine nello stesso formato; l'originale del provvedimento sarà custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo e in quello TIAP (ove in uso) non appena possibile.

PERUSIA 12 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

Stefano Tentori Montalto

Il Presidente della Camera Penale

Vincenzo Bochicchio